

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

**COMUNE DI GAGLIANICO**

**PIANO REGOLATORE GENERALE INTERCOMUNALE**

**VIII VARIANTE PARZIALE**

Art. 17 comma 5° L.R. n°56/77 ss.mm.ii.

*PROGETTO DEFINITIVO*

ELABORATO

**Q**

DATA

27.08.2022

SCALA

\*\*\* \*\* \*

TITOLO DELL'ELABORATO:

**QUADERNO dei contributi, osservazioni e controdeduzioni pervenuti a seguito della pubblicazione del Progetto Preliminare**

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. n° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

IL SINDACO

Il Responsabile del Servizio

Timbro e firma

Timbro e firma

Timbro e firma

*Dott. Ing. Giorgio Della Barile* Studio Tecnico

Via Mazzini n°2 1388 Tollegno (Biella) - telefono e fax 015 421242 335 684543

Email [segreteria@dellabarile.com](mailto:segreteria@dellabarile.com)

## SINTESI DEL CONTRIBUTO DELL'O.T. PROVINCIALE

N°	ENTE	Sintesi Contributo	Considerazioni relative al contributo, e conseguenti azioni intraprese
01	Organo Tecnico Provinciale  PROVINCIA DI BIELLA - p_bi - REG_UFFICIALE - 0017457 - Uscita - 11/08/2022 - 15:15	<p><b>Considerazioni di carattere territoriale, paesaggistico e ambientale</b></p> <p><u>Consumo di suolo:</u> La presente variante, pur determinando una riduzione di suolo edificabile, interessa aree (proposte di variante 1 e 7) esterne ma contermini alla cosiddetta "dominante costruita" di cui all'art. 3.2 del Piano Territoriale Provinciale individuate inoltre come classe di capacità d'uso del suolo II per le quali l'art. 3.8 stabilisce l'indirizzo ai P.R.G. di minimizzare gli usi del territorio riduttivi della risorsa suolo e di valorizzare i contenuti paesaggistici e fruitivi dei paesaggi agrari. In particolare per quanto riguarda la proposta 1 che, come indicato nel Rapporto Preliminare "Il consumo di suolo, ancorché invariato in valore assoluto, rispetto alle previsioni vigenti, risulta irreversibile, almeno per la vita utile del nuovo edificio realizzabile, compresa tra i 50 ei 100 anni." si ritiene debba essere individuato un intervento compensativo, se non già previsto dal vigente SU.</p>	<p>Pur ritenendo che l'intervento proposto con la variante 1, di traslazione di area di completamento già prevista dallo S.U.G. vigente, sia del tutto analogo ed equivalente, rispetto alla totalità delle previsioni di edificazione in completamento previste dal Piano, si inserisce al fondo delle disposizioni particolari di cui all'art. 54 delle vigenti N.T.A.; il seguente disposto:</p> <p><b>"Per l'area indicata nelle tavole di Piano con la sigla 4bis, l'attuazione è subordinata alla contestuale realizzazione di intervento compensativo mediante opportuna messa a dimora, lungo almeno uno dei fronti del lotto fondiario d'intervento, di nuovo filare Arboreo Arbustivo, nella misura di n°1 essenza arborea + 2 essenze arbustive, ogni 100m<sup>2</sup> di nuova superficie coperta (Sc) in progetto; passo medio di messa a dimora delle essenze arboree pari a 4,0m."</b></p>

		<p><u>Risorse idriche</u></p> <p>Il comune di Gaglianico ricade nell'area di ricarica degli acquiferi profondi così come definita nella D.G.R. 2 febbraio 2018, n. 12-6441 che prevede: "I Comuni il cui territorio, o parte di esso, è compreso all'interno delle aree di ricarica degli acquiferi profondi sono tenuti a rappresentare, in occasione della prima variante allo strumento urbanistico, ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo), le delimitazioni delle aree di ricarica in coerenza e nei limiti definiti nella Parte III (Cartografia delle aree di ricarica degli acquiferi profondi della pianura piemontese di cui alla determinazione n. 268 del 21 luglio 2016 ed elenco dei comuni totalmente o parzialmente ricompresi all'interno della delimitazione delle aree di ricarica). Nelle more di approvazione delle varianti comunali, le misure contenute nella presente disciplina costituiscono criterio per la predisposizione e la valutazione delle varianti di cui all'art. 17 commi 5 e 17 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56."</p> <p>Dovranno comunque essere verificate la coerenza con quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 2 febbraio 2018, n. 12-6441 e la compatibilità con il Piano Tutela delle Acque; come per tutti i piani sovraordinati dovrà essere dichiarata la conformità nelle successive fasi progettuali. Il Piano Territoriale Provinciale inserisce le aree interessate dalla proposta di <u>variante 1</u> tra quelle con vulnerabilità della falda estremamente elevata e una soggiacenza di 3-4 metri. E' opportuno quindi verificare i potenziali impatti delle previsioni con il regime delle acque sotterranee o dare indicazione affinché venga fatto in fase di attuazione delle previsioni urbanistiche, nonché permettere la realizzazione di piani interrati o semi-interrati soltanto dopo la realizzazione di studi ad hoc circa la profondità della falda.</p>	<p>La normativa geologica di Piano, descrive le caratteristiche della falda superficiale come le necessità di tutela dell'ambito riconosciuto, di ricarica degli acquiferi profondi; le norme tecniche di attuazione, per le zone interessate dalle proposte di variante, <u>vietano la realizzazione di locali interrati e propongono parametri per il controllo della permeabilità dei suoli, la raccolta e lo smaltimento delle meteoriche.</u></p> <p>Con riformulazioni precedenti, al fine di migliorare tali prescrizioni, vigenti dall'approvazione dell'ultima riformulazione di carattere generale, L'amministrazione ha disposto, l'inserimento al fondo dell'art.54 "<b>Aree di Completamento</b>", del seguente disposto:</p> <p><i><b>"Per le aree ricomprese in questa zonizzazione, in relazione alla necessità di tutela della vulnerabilità della falda acquifera della zona, ricomprese anche tra le aree di ricarica degli acquiferi profondi, le nuove proposte d'intervento dovranno promuovere, ove possibile, l'ammodernamento della rete fognaria, la separazione delle reti miste e l'utilizzo di sistemi di raccolta delle acque meteoriche, che consentano un loro riutilizzo ai fini irrigui o igienico sanitari"</b></i></p> <p>In relazione alla verifica di coerenza con le misure contenute nella D.G.R. 2 febbraio 2018, n. 12-6441 "DISPOSIZIONI PER LE AREE DI RICARICA DEGLI ACQUIFERI PROFONDI, le proposte di variante risultano estranee o non in contrasto con le indicazioni per:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ATTIVITÀ AGRICOLE (FITOSANITARI);</li> <li>2. ATTIVITA' ESTRATTIVE E RECUPERI AMBIENTALI;</li> <li>3. DISCARICHE PER RIFIUTI;</li> <li>4. ATTIVITA' CONSIDERATE SIGNIFICATIVE PERCHE' DETENGONO O IMPIEGANO SOSTANZE A RICADUTA AMBIENTALE (impianti RIR);</li> <li>5. LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (promuovere lo sviluppo dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione; indicazioni già previste dalle vigenti N.T.A.);</li> <li>6. ASPETTI REALIZZATIVI DI PARTICOLARI OPERE INTERRATE (serbatoi interrati contenenti potenziali inquinanti);</li> </ol>
--	--	---	---

**OSSERVAZIONI e CONTRIBUTI DEGLI ENTI COMPETENTI CONSULTATI NELL'AMBITO DELLA FASE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' AL PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA, AL PROGETTO PRELIMINARE**

N°	Proponente	Sintesi Osservazione/Contributo	Integrazioni e Controdeduzione all'osservazione/contributo da parte dell'Amministrazione Comunale
01	ASL	Si comunica che, dal punto di vista igienico sanitario, la variante <u>non debba essere assoggettata a V.A.S.</u>	
02	ARPA prot. Arpa n. 50040 del 30/05/2022	<p>... La proposta 1 consta di una traslazione di un intervento in cui si prevede consumo di suolo. Come indicato nel Rapporto Preliminare "Il consumo di suolo, ancorché invariato in valore assoluto, rispetto alle previsioni vigenti, risulta irreversibile, almeno per la vita utile del nuovo edificio realizzabile, compresa tra i 50 e i 100 anni." Si ritiene dunque, vista la perdita di suolo naturale, che debba essere individuato un intervento compensativo, se non già previsto dal vigente SU.</p> <p><b>Conclusioni</b>  <u>Si ritiene che la variante non debba essere assoggettata alla fase di valutazione ambientale strategica</u> di cui agli articoli da 13 a 18 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., purché si tenga conto delle osservazioni sopra effettuate. In ogni caso, ai sensi dell'art. 20, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e come specificato dalla D.G.R. 9 giugno 2008, n.12-8931, si chiede che ci vengano comunicate le conclusioni del procedimento di verifica preventiva di assoggettabilità a VAS.</p>	<p>Pur ritenendo che l'intervento proposto con la variante 1, di traslazione di area di completamento già prevista dallo S.U.G. vigente, sia del tutto analogo ed equivalente, rispetto alla totalità delle previsioni di edificazione in completamento previste dal Piano, si inserisce al fondo delle disposizioni particolari di cui all'art. 54 delle vigenti N.T.A.; il seguente disposto:</p> <p>"Per l'area indicata nelle tavole di Piano con la sigla 4bis, l'attuazione è subordinata alla contestuale realizzazione di intervento compensativo mediante opportuna messa a dimora, lungo almeno uno dei fronti del lotto fondiario d'intervento, di nuovo filare Arboreo Arbustivo, nella misura di n°1 essenza arborea + 2 essenze arbustive, ogni 100m2 di nuova superficie coperta (Sc) in progetto; passo medio di messa a dimora delle essenze arboree pari a 4,0m."</p>
03	Provincia di Biella  PROVINCIA DI BIELLA - p_bi - REG_UFFICIALE - 0013672 - Uscita - 28/06/2022 - 09:36	<p>... DECRETA</p> <p><b>1.</b> di dare atto che, sulla base di quanto dichiarato dal Comune di Gaglianico nella documentazione trasmessa, la Variante Parziale, adottata con Deliberazione C.C. n. 20 del 10/05/2022 rispetta le condizioni di classificazione e i parametri di cui ai commi 5 e 6 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.;</p> <p><b>2.</b> di dichiarare, ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii., che il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C. del Comune di Gaglianico, adottato con Deliberazione C.C. n. 20 del 10/05/2022, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale Provinciale vigente (Delibera Consiglio Regionale n. 90-34130 del 17/10/2006 e Delibera Consiglio Regionale n. 60-51347 del 1° dicembre 2010);</p> <p><b>3.</b> per quanto attiene la compatibilità con i progetti sovracomunali, può essere espresso un giudizio di compatibilità limitatamente ai progetti di cui la Provincia è a conoscenza, attraverso il rispetto delle prescrizioni indicate nella relazione allegata;</p>	Si prende atto di quanto decretato dal Presidente della Provincia, in merito al rispetto delle condizioni di classificazione, quale variante parziale, all'assenza di incompatibilità con il P.T.P. vigente e con i progetti sovracomunali di cui è a conoscenza.
04	Soc. BP di Prina Mello Franco & C s.n.c  Del 30.06.2022	Richiesta di modificazione di area a servizi verso usi commerciali	L'osservazione non interessa ambiti interessati dalle proposte di variante, risultando non pertinente. Per tale motivo l'Amministrazione Comunale ritiene di non accogliere l'osservazione, demandando a prossima riformulazione l'esame della richiesta.